



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 7 novembre 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

RIUNIONE GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2013

1. Ricorso U.S. ALBINOLEFFE

avverso decisioni merito gara Albinoleffe/Cremonese del 13.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 24.9.2013)

RESPINTO

2. Ricorso SAVONA FBC SRL

avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso merito gara Savona/Albinoleffe dell'1.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013)

RESPINTO

3. Ricorso FUSSBALL CLUB SUDTIROL

avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso merito gara Albinoleffe/Sudtirol dell'8.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013)

RESPINTO

4. Ricorso U.S. CREMONESE

avverso la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Cremonese/Como del 12.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013)

ORDINANZA

La C.G.F. II^a Sezione, vista la rilevanza della questione, rimette al Sig. Presidente della C.G.F. gli atti, affinché disponga, ai sensi dell'art. 31, comma 6 C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia a Sezioni Unite.

5. Ricorso PRESIDENTE FEDERALE

ex art. 37, comma 1, lett. c, C.G.S. avverso l'incongruità della sanzione dell'ammenda di €9.000,00 inflitta alla società Monza Brianza 1912 seguito gara Monza Brianza/Rimini del 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 35/DIV dell'1.10.2013)

6. Ricorso Sig. Gaetano FONTANA

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Pontedera/Nocerina del 28.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013)

ORDINANZA

La C.G.F. II^a Sezione, vista la rilevanza della questione, rimette al Sig. Presidente della C.G.F. gli atti, affinché disponga, ai sensi dell'art. 31, comma 6 C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia a Sezioni Unite.

RESPINTO